

Proponente: 31.A
Proposta: 2018/874
del 18/09/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1004
del 18/09/2018

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI SETTE UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" – SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome, della posizione in graduatoria e dell'eventuale codice individuale per i soggetti in corso di assunzione. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2018-2020 e i relativi allegati tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06.02.2018, si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Parte Risorse Finanziarie 2018-2020;
- che con deliberazione di Giunta Comunale 12/04/2018 n. 60, si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, il Piano triennale delle Performance 2018-2020 e relativi allegati;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 23.04.2018 il Rendiconto della gestione per l'anno 2017 e relativi allegati;
- che con Deliberazione G.C. 22.06.2017 n. 98, è stato approvato il "*Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018. Provvedimenti Conseguenti*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 23 del 20.06.2017, successivamente integrato e parzialmente modificato (per adempimenti tecnico/giuridici, senza alcuna nuova spesa aggiuntiva) con Deliberazione G.C. 12/12/2017 I.D. n. 223, nella quale si provvedeva anche ad effettuare la "*Ricognizione sull'assenza di eccedenze, esuberanti e soprannumeri*" a valere per il 2018;
- che con Deliberazione G.C. 08.05.2018 n. 88, è stato approvato il "*Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2018-2019-2020. Piani annuali 2018-2019. Provvedimenti Conseguenti*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 12 del 23.04.2018;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione Giunta Comunale 08.05.2018 n. 88 di I.D. di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2018-2020, ed in particolare quanto previsto al capoverso 2 delle premesse "*2. NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE*" - nel quale si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché le condizioni oggettive e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni;

Richiamato in particolare quanto specificato al suddetto capoverso 2, in merito al tempo determinato, come segue:

"omissis....

Se tali pre-condizioni sono osservate, i Comuni dispongono delle seguenti

B) FACOLTA' ASSUNTIVE:

...omissis....

Effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co.1 del D.L. 50 del 24.04.2017;

VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE del Comune di Reggio Emilia:

Il Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi Allegati approvati, come anzidetto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22.12.2017, lo “Schema di rendiconto della gestione 2017 e relativi allegati”, approvato con Deliberazione G.C. 29.03.2018 n. 54 e tutta la documentazione prodromica depositata per l’approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 entro il mese di Aprile 2018 da parte del Consiglio Comunale, dimostrano l’osservanza di tutte le anzidette disposizioni in materia di assunzioni e di limitazione della spesa di personale attualmente vigenti, come certificati dall’Organo di Revisione ed in particolare:

In relazione al disposto dell’art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi : il Comune di Reggio Emilia presenta a Rendiconto 2017 (come desumibile dalla suddetta Deliberazione G.C. 29.03.2018 n. 54 di “Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2017 e relativi allegati” e dagli allegati B1 e Relazione dei Revisori) un ampio contenimento della spesa finale 2017 di personale entro quella sostenuta nella “Media del triennio 2011-2013”, ed il Bilancio previsionale 2018-2020, comprensivo dei fabbisogni di personale inerenti il piano 2018-2020, è stato adottato tenuto conto dei suddetti vincoli - come già acclarato nei documenti contabili di Programmazione 2018-2020 certificati dal Collegio dei Revisori (Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86 – Rendiconto 2015 Euro 45.342.904,24; Rendiconto 2016 € 45.007.038,16; Rendiconto 2017 Euro 45.306.548,36 – 2,95% rispetto alla media del triennio di riferimento) - cfr. anche Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2017 (All. B1) e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2017 e Parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2018-2020 Verbale n. 41;

In relazione agli obblighi di rispetto del Patto di stabilità / concorso ai vincoli di finanza pubblica, il Comune di Reggio Emilia: ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno sino al 2015, come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati ed ha trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l’anno 2015 in data 29.03.2016; e, a decorrere dall’anno 2016, ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1 commi da 710 e seguenti (in particolare 720, 721 e 722) della legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208/2015, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio) (cfr. comunicazione definitiva trasmessa per l’esercizio 2015 in data 20/03/2016; comunicazione definitiva trasmessa informaticamente alla RGS per l’esercizio 2016 in data 30/03/2017; comunicazione definitiva per l’esercizio 2017 trasmessa informaticamente al M.E.F. - RGS in data 26/03/2018);

Inoltre:

La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile, a consuntivo 2017 si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come evidenziato all’interno del Prospetto ALLEGATO D) alla presente deliberazione e come risulta dalla Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2017 (All. B1) e dalla Relazione dell’Organo di revisione al Rendiconto 2017; (Spesa Lavoro flessibile 2009 1° aggregato: Euro 6.613.042,09 - Spesa lavoro flessibile 2017 Euro 6.430.990,54).

Il Bilancio di previsione 2018-2020 adottato, tiene conto di tutto quanto verrà autorizzato nel presente Piano Occupazionale, ed è coerente con i suddetti limiti e con una spesa di personale per tempo determinato/ lavoro flessibile inferiore a quella sostenuta nel 2009 (come da Parere dell’Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2018-2020 Verbale n. 41/2017);

...omissis...”;

Richiamato ancora quanto dichiarato nel suddetto capoverso 2, al termine di tutte le verifiche sulle condizioni oggettive e soggettive dell’ente, che di seguito si riporta:

“...omissis...

Allo stato attuale, pertanto tutti i documenti contabili già approvati / in via di approvazione di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell’anno 2018 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.”;

Considerato conseguentemente, sulla base dell’attuale vigente normativa nonché dei documenti di programmazione dell’Ente e delle condizioni soggettive del Comune di Reggio Emilia, che si possa procedere, **anche per l’anno 2018**, ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e/o proroghe di contratti a tempo determinato, nel solo limite della spesa sostenuta per tali finalità nel 2009;

Considerato che nella suddetta deliberazione di Piano Triennale dei Fabbisogni 2018-2020 si autorizzava, al punto 1) del dispositivo, quanto riportato in sintesi:

1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il "Piano triennale dei fabbisogni per gli anni 2018 – 2019 - 2020 - Piani annuali 2018 – 2019", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, **che viene complessivamente autorizzato con le modalità e così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:**

Capoversi delle premesse:

omissis...

5 – RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2018-2019-2020

Punto 5.7) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE..”

Richiamato in particolare quanto indicato al punto "5.7 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE" e nello specifico "5.7 A) - TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO" del capoverso 5 delle premesse della suddetta Deliberazione, come più sotto riportato:

“...omissis...

“5.7) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE

Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/ progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell'allocazione delle risorse nel Bilancio 2018-2020, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile (lavoro subordinato a tempo determinato e/o contratti di collaborazione, utilizzo di personale in comando, distacco temporaneo, somministrazione lavoro).

Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le nuove disposizioni legislative hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2017, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato 2017 nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto ALLEGATO D) alla presente deliberazione "Spesa personale a tempo determinato anno 2009 – e a consuntivo anno 2017", che si approva col presente provvedimento, e come risulta anche dalla Deliberazione G.C. 29.03.2018 n. 54 di "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2017 e relativi allegati" e dagli allegati B1 e Relazione dei Revisori; (Spesa Lavoro flessibile 2009 1° aggregato: Euro 6.613.042,09 - Spesa lavoro flessibile 2017 Euro 6.430.990,54).

Il Bilancio di previsione 2018-2020 adottato, pur tenendo conto di tutto quanto autorizzato nel presente Piano Occupazionale, è coerente con i suddetti limiti e con una spesa di personale per tempo determinato/ lavoro flessibile inferiore a quella sostenuta nel 2009 (come da Parere dell'Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2018-2020 Verbale n. 41 del 27/11/2017).

Si ritiene opportuno e necessario pertanto utilizzare anche la forma del lavoro flessibile, in modo complessivamente inteso (tempo determinato, co.co.co, comandi funzionali qualora strettamente indispensabile, somministrazione) - quale una delle modalità / strumenti di risposta, alle complessive esigenze e fabbisogni di personale, come già evidenziato al capoverso 5 – per esigenze straordinarie o eccezionali o in temporanea sostituzione di professionalità carenti / mancanti.

5.7. A) TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO.

Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente “Piano Occupazionale triennale 2017-2019” - sia per l’anno 2018, che per gli anni 2019 e 2020 - temperando l’esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all’interno dell’Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare :

1) nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell’Amministrazione, **principalmente connesse ai servizi sociali**, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - o “nelle more” dell’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti precari da “stabilizzare” ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017 come già indicato al Capoverso 4 e nello specifico “Percorso” Allegato F) alla presente deliberazione - nei limiti delle somme già stanziare nei corrispondenti capitoli di Bilancio 2018 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l’Istituzione e più complessivamente, nei soli limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell’analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni), limiti già quantificati anche in via previsionale, al precedente Capoverso 2.

...omissis...

Si prende atto e si confermano pertanto, tutte le varie assunzioni a tempo determinato /proroghe contrattuali, effettuate / in via di effettuazione dalla Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” con proprie determinazioni, nel corso del 2017 (post piano occupazionale) e 2018, per esigenze temporanee di carattere sostitutivo e/o eccezionali dei diversi Servizi dell’Amministrazione, in quanto coerenti con gli indirizzi operativi, i limiti di spesa e le autorizzazioni già contenute nei precedente Piano Occupazionale 2015-2017, ed ulteriormente in linea con le attuali e sopraindicate autorizzazioni.

La stessa Dirigente viene autorizzata ad assumere con propri atti a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2018 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative.

...omissis...”;

Preso atto inoltre di quanto disposto dall’art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 che testualmente recita:

“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall’articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Valutato pertanto - come si legge anche nelle “Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali ANCI IFEL” di gennaio 2018 – che tale norma, neo introdotta nella legge di Bilancio 2018, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse, a valere e nei limiti di un terzo della quota del “Fondo Povertà” (per l’erogazione del c.detto Re.I. Reddito di inclusione) attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione, per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni sono effettuate “in deroga” ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 (in deroga al contenimento nella

media del triennio 2011-2013), e di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (in deroga al contenimento nel tetto della spesa per il tempo determinato del 2009);

Preso atto che a decorrere dal 01 gennaio 2018 è stato istituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017, il Reddito di inclusione, cosiddetto "Re.I.", quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, e che i cittadini che hanno i requisiti per beneficiarne, possono farne richiesta presso specifici punti per l'accesso istituiti ed individuati dai Comuni coordinati in ambiti territoriali;

Tutto ciò premesso

Vista la richiesta del 03.08.2018 della Dirigente del Servizio "Servizi Sociali - Intercultura" Dr.ssa Germana Corradini, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la quale la stessa:

- segnalava l'istituzione del "Re.I." Reddito di Inclusione, a decorrere dal 01.01.2018, nell'ambito del Fondo Povertà, come misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- comunicava che per il triennio 2018-2020, a seguito della avvenuta ripartizione del Fondo Povertà nel distretto di Reggio Emilia, sarebbero pervenuti all'ambito territoriale – Comune di Reggio Emilia, da parte della Regione Emilia Romagna, parecchi fondi dedicati all'attuazione di tale progetto e spendibili per un terzo, per assunzioni di personale a tempo determinato con professionalità di Assistente Sociale, come indicato dalla norma;
- richiedeva conseguentemente l'assunzione a tempo determinato, di n. 7 unità con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali – Cat. D1 a fronte dell'insorgenza delle nuove e complessive esigenze temporanee connesse proprio a tutte le attività inerenti il Fondo Povertà /Rei 2018-2020, dal primo momento utile a decorrere dal mese di Settembre ed inizialmente fino al 31.12.2018, salvo proroga, a valere su dette risorse a finanziamento statale "in deroga", ai sensi dell'art. 1 co. 200 della Legge n. 205/2017;

Verificata inoltre l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale già dipendente dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sulla Deliberazione G.C. 08.05.2018 n. 88, è stato approvato il "*Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2018-2019-2020. Piani annuali 2018-2019. Provvedimenti Conseguenti*";

Considerato:

- che è stato istituito, con recente variazione di Bilancio, nel Bilancio 2018-2020 del Comune di Reggio Emilia, apposito capitolo di spesa - Cap. 31889 - finalizzato alle assunzioni di personale con professionalità di Assistente Sociale destinato alle complessive attività inerenti il Re.I., finanziato con fondi statali erogati dal Ministero delle Politiche Sociali, quale Fondo Povertà – Progetto Re.I. e con stanziamenti inerenti tutto il triennio 2018-2020;
- che le risorse economiche necessarie all'attuazione della presenti assunzioni a tempo determinato si ritrovano pertanto complessivamente previste in tale apposito neo-istituito Capitolo di spesa finalizzato;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni destinate a rafforzare i Servizi Sociali per la realizzazione dei nuovi impegni, obiettivi ed azioni integrate inerenti l'attuazione del Re.I., finanziate con risorse statali finalizzate alle azioni inerenti Re.I., risulta pertanto essere esclusa dai vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 297/2006, così come indicato nel sopracitato art. 1 comma 200 della Legge n. 205/2017;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati **nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...”;

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi - poiché nel caso oggetto del presente provvedimento, si tratta di assunzione a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, nonché in ragione della necessità di garantire comunque continuità ai Servizi interessati - non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. "Job act" (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*
- ... omissis...”

Preso atto altresì di quanto disposto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 triennio 2016-2018, che all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" ha confermato il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma ha ampliato, al comma 4), la casistica dei contratti a tempo determinato **esenti da limitazioni quantitative**, oltre quelle già individuate dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;**
- f) personale che afferrisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;**
- g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;

Considerato che, trattandosi di personale da assumere con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto riferibile alla categoria delle Assistenti Sociali, con finanziamento proveniente da fondo statale (Fondo Povertà – Re.I) le assunzioni a tempo determinato in oggetto sono esenti dalle suddette limitazioni quantitative, non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e pertanto risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 50 co.4 del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all' ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *“Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che *“..il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione **consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.**”*;

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia dispone di specifica graduatoria Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 e tuttora in corso di validità;
- che nella suddetta graduatoria sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo determinato presso il Comune di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali - Intercultura, a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del servizio ed inoltre per dar corso all'attivazione del Progetto “Rel” - di dover procedere a proporre l'assunzione in servizio a tempo determinato dal 10.09.2018 e così intanto sino al 31.12.2018, salvo proroga, di n. 7 unità a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), mediante utilizzo dell'anzidetta graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, partendo dal primo candidato non ancora assunto a tempo determinato presso il Comune di Reggio Emilia;

Dato atto che pertanto si è provveduto a convocare presso il Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione”, in data 22.08.2018, per la proposta di assunzione a tempo determinato, le candidate classificatesi utilmente al 2°, 5°, 7°, 10°, 12°, 13°, dal 15°, al 17°, dal 20°, al 22°, 24°, 25°, 27°, 28°, dal 30° al 32°, dal 34° al 39°, dal 41° al 46° e dal 48° al 57° posto della succitata graduatoria - che presentavano le condizioni di assumibilità già previste dal citato Decreto Legislativo n. 368/2001 ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale) (ad esclusione dei candidati classificatisi al 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 11°, 14°, 18°, 19°, 23°, 26°, 29°, 33°, 40°, 47° posto che risultano attualmente assunti a tempo determinato presso il Comune di Reggio Emilia e della candidata classificata al 9° posto che ha già rinunciato all'assunzione a tempo indeterminato con profilo di “Funzionario Reti Sociali”

Specializzazione Servizi Sociali Cat. D - a seguito di stabilizzazione diretta operata, quale reclutamento speciale transitorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 co. 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017, a decorrere dal 01.01.2019);

Preso atto:

- che alla data di convocazione (22.08.2018) risultavano presenti le Dott.sse M.I. (46^a classificata), N.Y. (50^a classificata), M.V. (52^a classificata), B.F. (55^a classificata);
- che la Dr.ssa C.J. (43^a classificata) ha delegato la Dr.ssa M.V. (52^a classificata) ad ascoltare la proposta di assunzione;
- che le candidate presenti hanno ascoltato le proposte assuntive con le seguenti risultanze:
Dr.ssa M.I. (46^a classificata), N.Y. (50^a classificata), M.V. (52^a classificata) e B.F. (55^a classificata) – hanno accettato una delle proposte di assunzione;
Dr.ssa C.J. (43^a classificata) ha rinunciato a tutte le proposte di assunzione a tempo determinato (cfr. comunicazione del 24.08.2018, agli atti al n. 114479 di P.G. del 11.09.2018);
- che nessuno dei restanti candidati convocati si è presentato nel giorno ed ora indicato, e pertanto gli stessi, così come indicato sul telegramma di convocazione, vengono considerati rinunciatari;

Considerato che, in seguito all'esito della convocazione del 22.08.2018, non essendo state soddisfatte tutte le 7 proposte assuntive, ma unicamente n. 4, si è provveduto alla ulteriore convocazione presso il Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" in data 03.09.2018, per le 3 proposte di assunzione a tempo determinato rimaste, dei candidati classificatisi utilmente dal 58° al 90° posto della succitata graduatoria, che presentano condizioni di assumibilità ai sensi di quanto previsto dal già citato Decreto Legislativo n. 368/2001 ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale), ad esclusione della candidata classificatasi al 60° posto che risulta attualmente assunta a tempo determinato presso il Comune di Reggio Emilia);

Preso atto:

- che alla ulteriore data di convocazione (03.09.2018) risultavano presenti le Dott.sse M.L. (61^a classificata), F.F. (65^a classificata), M.V. (70^a classificata), D.M.M. (71^a classificata), M.C. (74^a classificata), L.F.A. (75^a classificata), S.D. (86^a classificata), C.F. (88^a classificata);
- che la Dr.ssa S.E. (66^a classificata) ha delegato la Sig.ra S.R. (madre) ad ascoltare la proposta di assunzione;
- che le candidate presenti hanno ascoltato le proposte assuntive con le seguenti risultanze:
M.V. (70^a classificata), M.C. (74^a classificata), L.F.A. (75^a classificata) – hanno accettato una delle proposte di assunzione;
Dr.ssa M.L. (61^a classificata), F.F. (65^a classificata), S.E. per il tramite della delegata (66^a classificata), D.M.M. (71^a classificata), hanno rinunciato a tutte le proposte di assunzione a tempo determinato (cfr. comunicazioni del 03.09.2018, agli atti ai nn. 114476 – 114474 – 114472 - 114471 di P.G. del 11.09.2018);
- che nessuno degli altri candidati convocati si è presentato nel giorno ed ora indicato e pertanto gli stessi, così come indicato sul telegramma di convocazione, vengono considerati rinunciatari;
- che alle Dott.sse S.D. (86^a classificata), C.F. (88^a classificata) non è stata proposta alcuna assunzione, avendo già soddisfatto le esigenze con le candidate classificatesi in posizione antecedente;

Valutato - ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, anche con riferimento alla attuale proposta assuntiva che le sopraindicate candidate:

- la Dr.ssa M.I. (46^a classificata) ha lavorato per il Comune di Reggio Emilia mediante utilizzo della **graduatoria derivante Selezione Pubblica** per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 unicamente per 28 giorni e precisamente dal 26.06.2017 al 23.07.2017 e quindi nettamente inferiore ai 3 anni e pertanto compatibili con la proposta assuntiva;
- le Dr.sse N.Y. (50^a classificata), M.V. (52^a classificata), B.F. (55^a classificata), M.V. (70^a classificata), M.C. (74^a classificata), L.F.A. (75^a classificata) **NON sono mai state assunte dal Comune di Reggio Emilia dalla graduatoria derivante Selezione Pubblica** per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione

Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, né da nessuna altra graduatoria e pertanto le stesse hanno un "contatore" individuale pari a 0;

Considerato che per tutto quanto sopra esposto, si debba procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato **con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D1 a tempo pieno mediante utilizzo** della graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 - delle sottoelencate 7 unità lavorative per il periodo e con le decorrenze a fianco di ciascuna indicato, stabilite tenuto conto degli impegni già assunti dalle candidate ed ancora in essere e degli accordi intercorsi tra la Dirigente del Servizio Servizi Sociali e le candidate dichiaratesi disponibili all'assunzione:

Dr.ssa M.I. (46^a classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018
Dr.ssa N.Y. (50^a classificata) – dal 01.10.2018 al 31.12.2018
Dr.ssa M.V. (52^a classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018
Dr.ssa B.F. (55^a classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018
Dr.ssa M.V. (70^a classificata) – dal 15.10.2018 al 31.12.2018
Dr.ssa M.C. (74^a classificata) – dal 08.10.2018 al 31.12.2018
Dr.ssa L.F.A. (75^a classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018;

salvo proroga, per esigenze straordinarie, connesse alla realizzazione di tutti gli interventi ed i servizi sociali per il contrasto alla povertà e per l'attuazione delle nuove misure inerenti il Re.I ed il Fondo Povertà, a rafforzamento degli interventi dei Servizi Sociali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017;

Preso atto ancora del contenuto dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 "*Diritti di precedenza*" che, in applicazione del dettato del nuovo art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 9 co. 1 lett.b)) **si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1 lett. b)** del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento);

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbanì Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato per tutte le motivazioni indicate in premessa - ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 - fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 88 del 08.05.2018 di approvazione del "Piano Triennale dei Fabbisogni per gli anni 2018-2019-2020. Piani annuali 2018-2019" – **con il profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali - cat. D1 - le sottoindicate 7 unità lavorative con**

l'assegnazione e il periodo a fianco di ciascuna riportata, utilmente classificate nella graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

Dr.ssa M.I. (46^a classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018 – Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Nord

Dr.ssa N.Y. (50^a classificata) – dal 01.10.2018 al 31.12.2018 – Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Est

Dr.ssa M.V. (52^a classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018 – Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Nord

Dr.ssa B.F. (55^a classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018 – Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud

Dr.ssa M.V. (70^a classificata) – dal 15.10.2018 al 31.12.2018 – Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Nord

Dr.ssa M.C. (74^a classificata) – dal 08.10.2018 al 31.12.2018 – Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest

Dr.ssa L.F.A. (75^a classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018 – Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest

salvo proroga, a fronte di esigenze straordinarie dovute alla realizzazione e alla prima attuazione di tutte le misure inerenti il contrasto alla povertà di cui al “Fondo povertà” – progetto Re.I.;

che presentano tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001, 368/2001, 81/2015 e s.m.i., e presentano inoltre, sulla base delle loro autodichiarazioni, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza, che si provvederà a controllare d'ufficio, ai sensi e con le modalità previste dall'attuale vigente normativa in materia;

specificando:

- che le candidate C.J. (43^a classificata), M.L. (61^a classificata), F.F. (65^a classificata), S.E. per il tramite della delegata (66^a classificata), D.M.M. (71^a classificata) hanno rinunciato alle proposte assuntive a tempo determinato con proprie comunicazioni rispettivamente agli atti ai nn. 114479 - 114476 – 114474 – 114472 - 114471 di P.G. del 11.09.2018;
- che alle candidate S.D. (86^a classificata), C.F. (88^a classificata) non è stata proposta alcuna assunzione, avendo già soddisfatto le esigenze con le candidate classificatesi in posizione antecedente

2. di attribuire alle sopraindicate dipendenti il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato alla Cat. D;
3. di stabilire che le sopraccitate lavoratrici assunte a tempo determinato, vengono sottoposte ad un periodo di prova pari a 2 settimane - trattandosi di contratti di durata inferiore ai 6 mesi – in applicazione, secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018 art. 51 co. 2, che dal Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di R.E. Sezione C – art. 2 co. 2, e che tale indicazione del periodo di prova verrà inserito nei contratti che verranno sottoscritti dalle sopraccitate candidate;
4. di imputare la complessiva spesa di € 57.238,80 al neo-istituito capitolo 31889 del PEG 2018 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale” del Bilancio pluriennale 2018–2020 –

Annuale 2018 e precisamente:

art. 1 € 43.243,51 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 11.917,17 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 2.078,12 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

5. di dare atto:

- che è stato istituito, con recente variazione di Bilancio, nel Bilancio 2018-2020 del Comune di Reggio Emilia, apposito capitolo di spesa - Cap. 31889 - finalizzato alle assunzioni di personale con professionalità di Assistente Sociale destinato alle complessive attività inerenti il Re.I, finanziato con fondi statali erogati dal Ministero delle Politiche Sociali, quale Fondo Povertà – Progetto Re.I e con stanziamenti inerenti tutto il triennio 2018-2020;
- che le risorse economiche necessarie all'attuazione della presenti assunzioni a tempo determinato si ritrovano pertanto complessivamente previste in tale apposito neo-istituito Capitolo di spesa finalizzato;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni destinate a rafforzare i Servizi Sociali per la realizzazione dei nuovi impegni, obiettivi ed azioni integrate inerenti l'attuazione del Re.I, finanziate con risorse statali finalizzate alle azioni inerenti Re.I, **risulta pertanto essere "in deroga" ed esclusa** dai vincoli di contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 297/2006, così come indicato nel sopracitato art. 1 comma 200 della Legge n. 205/2017, nonché nelle Note di lettura ANCI IFEL del gennaio 2018;

6. di dare altresì atto che - trattandosi di personale assunto con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto riferibile alla categoria delle Assistenti Sociali ed in particolare su progetti a finanziamento statale - tali assunzioni a tempo determinato in oggetto sono esenti da limitazioni quantitative sul tempo determinato, non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e pertanto risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 50 co.4 del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;

7. di prendere atto inoltre, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)